



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 14/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2609

Norme per la pubblicazione e diffusione in digitale del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Adeguamento art. 32 Legge 69/2009.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile della PO "Bollettino Ufficiale" del Servizio Comunicazione Istituzionale, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, riferisce quanto segue:

Visto:

Il DPR 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Il DPR 252/2006 - Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;

Il D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Il D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale;

La Legge 69/2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;

Il D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Le DGR nn. 6010/76, 1188/79, 26787/82, 12141/83, 9814/84, 2344/85, 8958/85, 880/86, 5447/86, 2087/87, 2895/87, 714/89, 7152/90, 421/92, 569/94, recanti norme per la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

PREMESSO che:

Il Servizio Comunicazione Istituzionale, in applicazione della Legge n. 150 del 2000 all'art. 6 comma 2, è la struttura di servizio finalizzata alla realizzazione delle attività e iniziative di comunicazione della Giunta Regionale;

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle Leggi Regionali, dei regolamenti, annunci, avvisi, bandi di concorso, avvisi di gare di appalto, e di tutti gli atti per i quali è disposta la pubblicazione, anche se emanata da Enti pubblici, giuridici e riconosciuti;

La Legge 69/2009, e s.m.i, all'art. 32 che contempla l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea, a partire dal 1° Gennaio sancisce la progressiva dismissione dei modelli cartacei di comunicazione e considera assolti, con la pubblicazione nei propri siti, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale;

CONSIDERATO che risulta necessario adeguare alla normativa le modalità di pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

RITENUTO, con la soppressione della versione cartacea, di voler abrogare le disposizioni di cui alla DGR 569/94 in materia di tariffazione per ogni inserzione sul Bollettino Ufficiale;

RITENUTO, altresì, di dover disporre che:

- al fine della pubblicazione i documenti devono essere inviati in originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 del DPR 445/2000 e dell'articolo 65 comma 2 del d.lgs.82/2005, firmato digitalmente a norma di legge, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione del BURP (burp@pec.rupar.puglia.it);
- è ammessa in via transitoria, e comunque per non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'invio degli atti che necessitano di pubblicazione oltre che all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata, anche attraverso la consegna tradizionale su supporto cartaceo.
- nel caso di inoltro di cui al comma 2, i documenti dovranno pervenire in formato cartaceo alla Redazione e dovranno essere sottoscritti a norma di legge, al fine della loro idoneità ad attestare l'originalità dell'atto e ufficializzarne la provenienza. Questo requisito riguarda tanto i documenti e gli atti gestiti dalle procedure informatiche quanto quelli che non sono recepiti tramite le suddette procedure;

CONSIDERATO ancora che con successivo provvedimento, al termine della fase transitoria, si demanderà ad apposito DPGR l'emanazione di specifici e complessivi indirizzi per la pubblicazione e diffusione in digitale del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16.11.2001, n. 28 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Direttore responsabile della PO "Bollettino Ufficiale" del Servizio Comunicazione Istituzionale e dalla Dirigente dello stesso Servizio.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni e le disposizioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, i nuovi indirizzi per la pubblicazione e diffusione in digitale del Bollettino Ufficiale;
- di stabilire che, al termine della fase transitoria, con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale verranno emanati gli specifici e complessivi indirizzi per la pubblicazione e diffusione in digitale del Bollettino della Regione Puglia;
- di dare atto che gli strumenti comunicativi indicati potranno essere ulteriormente integrati in base alle esigenze emergenti che, comunque, dovranno sempre riportare le indicazioni generali riconducibili

all'ente;

- di stabilire che dal 1° Gennaio 2014 cesserà del tutto la pubblicazione cartacea del Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

- di demandare alla Dirigente del Servizio Comunicazione Istituzionale l'adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola